

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: VITTIMIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO*

Angela Di Stasi**

SOMMARIO: 1.- Premessa; 2.- La sentenza nel caso *Talpis contro Italia* e nel caso *J.L. contro Italia*; 3.- Qualche considerazione conclusiva.

1.- Premessa.

È fin troppo noto che la discriminazione di genere e la violenza contro le donne costituisca una violazione grave dei diritti umani e che un complesso di fonti internazionali impegnino gli Stati della comunità internazionale nel contrasto e nella prevenzione della stessa. Mi limito a citare la Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 18 dicembre 1979 e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, in vigore dal 1 agosto 2014 (entrambe ratificate dall'Italia senza riserve)¹, la Direttiva 2012/29 dell'UE sulle vittime dei reati (recepita nel diritto italiano con il decreto legislativo 212 del 2015) senza dimenticare il complesso di garanzie predisposte dagli ordinamenti nazionali.

È meno noto ai non addetti ai lavori il ruolo svolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel contrasto della violenza contro le donne rispetto alla loro vittimizzazione primaria e secondaria² laddove, come dirò, la donna talora diventa vittima per la seconda volta, avendo subito un “calvario” processuale in violazione dei principi a tutela delle vittime di reato.

Vi sottopongo alcune considerazioni sul tema utilizzando due recenti sentenze della Corte europea che ha condannato lo Stato italiano e le sue autorità giudiziarie.

* Testo rivisto della Relazione tenuta al Convegno internazionale di studi “Donne, scienze e potere. Una presenza negata” - Università degli Studi di Salerno, 16/17 novembre 2022.

**Ordinario di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Salerno - Delegata del Rettore alle pari opportunità.

¹ La legge italiana di ratifica è del 27 giugno 2013, n. 77.

² Si parla di vittimizzazione primaria con riguardo alle conseguenze dannose di natura fisica, psicologica, sociale ed economica immediatamente conseguenti al reato mentre si parla di vittimizzazione secondaria con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli subite dalle vittime di violenza in un momento successivo, a causa del comportamento dei soggetti chiamati a vario titolo a interfacciarsi con le stesse dopo il fatto ed ai fini del suo accertamento (personale sanitario, forze dell'ordine, servizi sociali, avvocati, membri dell'Autorità Giudiziaria, ecc.). Trattasi, in particolare, di quelle situazioni in cui le vittime di violenza vengono lasciate prive di aiuti economici e di assistenza psicologica, o quando vengono esposte ad incontri con l'autore del reato privi di adeguate tutele ovvero quando vengono colpevolizzate dall'opinione pubblica e dagli operatori (in specie nel processo) che in vario modo giustificano totalmente o parzialmente la violenza subita valorizzando aspetti afferenti alla sfera personale delle vittime stesse (condizione sociale o culturale, abitudini di vita, orientamento sessuale, ecc.).

Nel primo caso (*Talpis contro Italia*)³ per non aver posto in essere l'Italia tutte le misure idonee a prevenire la violenza pur in presenza di ripetute denunce da parte della vittima; nel secondo caso (*J.L. contro Italia*)⁴ per aver le autorità giudiziarie “minimizzato” la violenza di genere ed esposto la donna a una vittimizzazione secondaria “utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia”.

In un convegno che, ancorché di taglio multidisciplinare, ha un'anima sociologica quale può essere il contributo al dibattito da parte dell'internazionalista?

Mi propongo di esplorare l'apporto che può portare l'azione di un tribunale internazionale (la Corte europea di Strasburgo) nell'assicurare alle donne garanzie negate, in alcuni casi, anche da parte (di organi) del proprio Stato nazionale. Tutto questo in ragione delle caratteristiche peculiari del sistema di tutela previsto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che consente a chi ritiene di essere vittima di una violazione dei diritti garantiti nella stessa Convenzione europea di ricorrere alla Corte di Strasburgo al fine di far accertare la responsabilità del proprio Stato nazionale per violazione degli obblighi da esso assunti con la firma e la ratifica della citata Convenzione.

Magna Charta dell'Europa democratica che garantisce, per gli Stati europei (46 dopo l'espulsione della Federazione Russa) che ne sono parte, un *corpus* di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali la CEDU non contiene, invero, un espresso riferimento ai diritti delle donne e, tantomeno, alla violenza di genere ed alla violenza domestica.

Nonostante questo vuoto normativo, così come è accaduto per la tutela di altri diritti sprovvisti di una base normativa nel testo della Convenzione, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con un'interpretazione estensiva delle disposizioni convenzionali, ha ricondotto, in base ai livelli di gravità della violazione, la stessa violenza di genere sotto l'ombrello dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e/o degli art. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di tortura) e, talvolta, anche dell'art. 14 (divieto di discriminazione).

Se guardiamo, in una prospettiva diacronica, alla curva evolutiva che ha interessato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo constatiamo, nell'ultimo decennio, un più ampio ricorso al richiamo alla violazione degli artt. 2 e 3 della CEDU (in sostituzione o in aggiunta a quello all'art. 8) che è sicuramente un barometro di come la violenza di genere sia esercitata mediante azioni sempre più gravi.

³ Sentenza del 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14.

⁴ Sentenza del 27 maggio 2021, ricorso n. 5671/16.

2.- La sentenza nel caso *Talpis contro Italia* e nel caso *J.L. contro Italia*.

Nel primo caso (*Talpis contro Italia*) si verifica una cd. vittimizzazione primaria nel quadro di un ambiente che è quello della violenza domestica realizzata nell'ambito delle cd. relazioni strette (e dunque all'interno di contesti familiari o nel quadro di relazioni di convivenza). Una violenza – quella endo-familiare – che presenta natura “strutturale” e che continua a evidenziare proporzioni incompatibili con le caratteristiche di una moderna società in cui la *vetero* disegualianza dei sessi dovrebbe essere superata: Una violenza che si realizza in quella casa e in quegli ambienti in cui, peraltro negli ultimi anni, il lockdown totale prima e la consistente riduzione della vita sociale poi hanno costretto tantissime donne ad essere sempre più forzatamente presenti (con conseguente *escalation* del fenomeno, come testimonia, tra l'altro, la Relazione approvata dalla Commissione Parlamentare per la lotta al Femminicidio in conseguenza della emergenza sanitaria).

Il caso *Talpis c. Italia* è sottoposto alla vostra attenzione non già per il fatto che sia l'ultimo (v. le recentissime sentenze rese nel caso *De Giorgio c. Italia* e *M.S. c. Italia* dello scorso 7 luglio) ma in ragione degli effetti di risulta nell'ordinamento italiano: i cd. *follow up* che hanno portato, tra l'altro, all'adozione della legge 19 luglio 2019, n. 69⁵.

I fatti.

Nel settembre 2012, la Signora Elisaveta Talpis (di cittadinanza moldava e rumena), in seguito all'ennesimo atto di violenza subita dal marito (di cittadinanza moldava), presenta denuncia per maltrattamenti contro familiari, lesioni e minacce chiedendo, al tempo stesso, alle autorità di adottare misure urgenti destinate a proteggerla assieme ai propri figli⁶. Tuttavia, tali misure non vengono disposte, né alcun atto d'indagine viene compiuto fino all'aprile 2013 allorché la ricorrente, sentita dalla polizia, rettifica le sue iniziali dichiarazioni ridimensionando la portata dei fatti denunciati e temperando le accuse nei confronti del marito. Sulla scorta della nuova versione resa dalla donna e non essendo a conoscenza di ulteriori episodi di violenza, il Pubblico ministero chiede e ottiene l'archiviazione per il reato di maltrattamenti, mentre viene disposto il rinvio a giudizio per il reato di lesioni. Qualche giorno dopo aver ricevuto l'atto di citazione innanzi al giudice di pace, il marito della ricorrente uccide il figlio e tenta di uccidere la donna. Nel 2015, l'uomo viene condannato

⁵ Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

⁶ Si segnala Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 novembre 2022, *I.M. e altri c. l'Italia*, ricorso n. 25426/20. La Corte ha condannato l'Italia per aver violato l'art. 8 della Convenzione e non protetto i figli minorenni di I.M. costringendoli per tre anni ad incontrare il padre accusato di maltrattamenti e nonostante lo stesso continuasse ad esercitare violenza e minacce durante gli incontri protetti disposti dal Tribunale. In particolare ha condannato l'Italia per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare le donne vittime di violenza domestica come I.M. – che non adempiono all'obbligo di effettuare gli incontri dei figli con il padre e che si oppongono all'affidamento condiviso – come genitori non collaborativi” e quindi “madri inadatte” meritevoli di punizione. La Corte EDU ha così riconosciuto che il comportamento protettivo della madre sia stato l'unica modalità adeguata a tutelare l'interesse superiore dei bambini.

all'ergastolo per l'omicidio del figlio, il tentato omicidio della moglie e i maltrattamenti commessi in famiglia (art. 572 c.p.)⁷.

Nella sentenza resa nel caso *Talpis* la Corte di Strasburgo ha accertato la responsabilità delle autorità italiane che avevano ritardato nella tutela della donna e dei suoi figli, vittime di maltrattamenti familiari a opera del marito, sebbene ella avesse denunciato la violenza domestica. In particolare le autorità nazionali, non avendo agito rapidamente dopo la denuncia, hanno privato la stessa di ogni efficacia, creando un contesto d'impunità favorevole alla ripetizione da parte del marito di atti di violenza nei confronti della moglie e della sua famiglia. La Corte si è posta un problema di prevedibilità dell'evento e di ragionevolezza-proporzionalità delle norme e delle misure adottate dalle autorità nazionali.

La Corte ha condannato l'Italia per violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti, nonché del divieto di discriminazione in quanto le autorità italiane non sono intervenute per proteggere una donna e i suoi figli vittime di violenza domestica perpetrata da parte del marito, avallando di fatto tali condotte violente (protrattesi fino al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio di un suo figlio): in particolare, viene contestata allo Stato italiano la mancata adozione dei cd. obblighi positivi scaturenti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione. In particolare nel ragionamento giuridico della Corte di Strasburgo la violenza domestica richiede un *quid pluris* rispetto agli obblighi positivi di carattere generale sussistenti in capo gli Stati che hanno ratificato la CEDU: in buona sostanza obblighi specifici di carattere preventivo in ragione del contesto in cui si svolge la violenza. Nel caso *Talpis* è stata dunque ritenuta sussistente dalla Corte di Strasburgo la violazione di due norme che vanno a costituire il cd. nocciolo duro della CEDU in quanto diritti assoluti che codificano valori fondamentali delle società democratiche del Consiglio d'Europa: in specie dell'art. 2 CEDU in quanto le autorità nazionali non sono riuscite ad impedire la morte del figlio della donna e dell'art. 3 CEDU per non aver esse adempiuto agli obblighi di protezione della vittima, entrambe declinate in combinazione con l'art. 14 CEDU⁸.

E vengo al secondo caso: la pronuncia della Corte europea nel caso *J.L. contro l'Italia*.

La Corte di Strasburgo, con tale sentenza, ha compiuto un importante passo avanti nella lotta alla violenza di genere, prendendo posizione sul delicato problema della vittimizzazione secondaria cui

⁷ Per quanto riguarda la pena inflitta al condannato, il 1° marzo 2018, la Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo dell'aggressore, avendo notato l'errata applicazione di una circostanza aggravante, ed ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia per la rideterminazione della pena. In ultimo il 2 aprile 2019 l'aggressore è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione, pena in seguito ridotta dalla Corte d'appello di Venezia ad anni 3 e mesi 4.

⁸ Viceversa, la Corte ha dichiarato di non doversi esaminare i motivi di ricorso formulati in base agli artt. 8 e 13 della CEDU, pure invocati a sostegno delle affermazioni della ricorrente.

è, spesso, sottoposta la persona offesa vittima di violenza, e lo ha fatto in una prospettiva nuova e tutt'altro che scontata.

Nella sentenza resa dalla Corte europea risulta accertata una cd. vittimizzazione secondaria con specifico riferimento all'obbligo motivazionale della decisione giudiziaria adottata dalla Corte di Appello di Firenze.

I fatti.

La sentenza *J.L. c. Italia* origina dal ricorso di una ragazza di 22 anni, la quale lamentava che un procedimento penale della durata di sette anni, condotto a seguito di una denuncia per violenza sessuale di gruppo da lei presentata, non avesse rispettato l'obbligo positivo incombente alle autorità nazionali di proteggerla, salvaguardando il suo diritto alla vita privata e all'integrità personale *ex art. 8 CEDU*.

La ricorrente, all'epoca studentessa, aveva denunciato di essere stata stuprata a turno in un'auto da sette uomini, dopo aver trascorso una serata insieme bevendo e ballando presso la «Fortezza da Basso» della città di Firenze⁹.

Gli imputati si erano difesi sostenendo che l'amica fosse consenziente, che durante la festa avesse cavalcato un toro meccanico mostrando la sua biancheria intima rossa, avesse ballato in modo disinibito e li avesse incoraggiati a fare sesso. Il Tribunale di Firenze condannò sei dei sette accusati a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo aggravata dal fatto che la vittima fosse in condizioni di inferiorità fisica e psichica causata dall'alcool, ma gli stessi furono poi assolti dalla Corte d'appello con formula piena "perché il fatto non sussiste".

Per la precisione la sentenza della Corte d'appello di Firenze ritenne non credibile la vittima per alcune contraddizioni (quali tra l'altro l'assenza di riscontri esterni e la mancata richiesta di aiuto).

Infine la sentenza dedica una parte della motivazione alla revoca del consenso che, a torto o a ragione, il gruppo aveva ritenuto esistente durante la festa in Fortezza.

Essa si conclude poi con una serie di considerazioni che contengono una valutazione della personalità e delle abitudini di vita della vittima estranee ai fatti qualificando il tutto come un'incresciosa storia non censurabile sul piano penale.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza in assenza di impugnazione, la vittima decide di adire la Corte europea, sostenendo di non essere stata protetta efficacemente dalle Autorità nazionali

⁹ Il giorno dopo si era recata in ospedale dove le erano state refertate contusioni, graffi, irritazione del seno e arrossamento della zona genitale. Nei mesi successivi aveva anche sofferto di disturbi post traumatici da stress che ne avevano comportato anche il ricovero in ospedale.

rispetto alla violenza sessuale subita, alla sua *privacy* e dignità personale¹⁰, con conseguente violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione.

Ebbene, la sentenza della Corte, dopo aver effettuato una puntuale ricostruzione della denuncia della donna e dei procedimenti di primo e secondo grado, richiama le norme applicabili al caso concreto sia di diritto interno¹¹, sia di diritto internazionale unitamente al VII rapporto sull'Italia della CEDAW pubblicato il 4 luglio 2017 e al rapporto sull'Italia del GREVIO pubblicato il 13 gennaio 2020.

Sulla base di ciò la Corte europea accoglie il ricorso condannando lo Stato italiano¹², non sotto il profilo della gestione delle indagini o della conduzione del processo¹³, bensì per il contenuto della pronuncia di appello, ritenendo che il linguaggio e la motivazione della stessa abbiano veicolato pregiudizi di genere lesivi della dignità della donna atteso che nella citata sentenza sono illustrati dettagli sulla vita personale e intima della ricorrente del tutto ingiustificati e non pertinenti all'esame della credibilità della vittima.

La Corte di Strasburgo rileva come il contenuto delle decisioni giudiziarie adottate nell'ambito del processo della ricorrente e il ragionamento su cui si è fondata l'assoluzione degli imputati abbiano leso il diritto dell'interessata al rispetto della sua vita privata e libertà sessuale e l'abbiano esposta, altresì, ad una vittimizzazione secondaria trasferendo su di lei parte della responsabilità della violenza subita.

Ora è evidente che la decisione disposta in sede europea nel caso *J.L. c. Italia* abbia una portata ben più ampia rispetto alla semplice condanna prevista a riparazione delle indebite ingerenze subite dalla ragazza nel caso *de quo*. Nel censurare la sentenza emessa dai giudici fiorentini la Corte EDU ravvisa infatti la preesistenza di un fenomeno preoccupante che scaturisce da un substrato culturale

¹⁰ Dal punto di vista della ricevibilità la Corte EDU ha rigettato l'eccezione del Governo quanto al non esaurimento delle vie di ricorso interne, che si fondava sul fatto che la ricorrente non aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze aveva assolto gli imputati dei reati loro ascritti. Poiché, infatti, in diritto italiano il ricorso in Cassazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento può avere ad oggetto solo aspetti relativi alla responsabilità civile, e dato che – per giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo – gli obblighi positivi derivanti dagli articoli 3 e 8 CEDU impongono la criminalizzazione della violenza sessuale (non bastando, dunque, un mero risarcimento del danno in sede civile), la Corte conclude che il ricorso in Cassazione della parte civile non era un rimedio effettivo da esperire nel caso concreto.

¹¹ Compreso il Codice etico dei magistrati, modificato nel 2010 che, all'articolo 12, terzo comma, del nuovo codice, prevede che: "Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza [il giudice] esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo".

¹² Al pagamento di 12.000 euro per danni morali, più spese legali per la violazione dell'art. 8 CEDU.

¹³ I giudici di Strasburgo, pur prendendo atto dell'estrema fatica che ha comportato per la persona offesa un procedimento così lungo e complesso, hanno ritenuto che sia stato rispettato il "giusto equilibrio tra gli interessi della difesa, in particolare il diritto dell'imputato di chiamare ed esaminare i testimoni ai sensi dell'articolo 6 § 3, e i diritti della presunta vittima" ai sensi dell'art. 8 della Convenzione. Una violazione dell'art. 8 della CEDU è stata, invece, ravvisata nel contenuto della pronuncia di appello.

profondamente radicato nella società italiana laddove il giurista – e in questo caso il giudice – ha il potere di «fare cose con le parole» (come diceva John Austen), che possano incidere sulla libertà, sulla salute, sulla qualità della vita e anche con la costruzione di valori, della soggettività individuale, compresa l'identità di genere e dunque egli esercita un potere che genera responsabilità.

Segnalo, al riguardo, i parr. 139-141 in cui la Corte EDU afferma che “la facoltà per i giudici di esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio dell'indipendenza della giustizia, è limitata dall'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata dei singoli da ogni violazione ingiustificata” e poi “È pertanto essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia”.

La pronuncia della Corte europea opera certamente un sindacato sul linguaggio particolarmente innovativo, che riconosce alla sentenza un ruolo fondamentale come parte integrante del processo e, quindi, tenuta a rispettarne i principi; essa opera lo spostamento dell'ambito di applicazione di principi tradizionali (quali le garanzie offerte dall'articolo 8 della CEDU) in contesti del tutto nuovi e delicati, arrivando a porre un limite al libero potere decisionale del giudice costituito dalle garanzie dei soggetti coinvolti.

3.- Qualche considerazione conclusiva.

La radice culturale del fenomeno della violenza di genere, per lungo tempo sottovalutato, in quanto ritenuto espressione di costumi sociali consolidati, solo negli ultimi decenni ha visto una più incisiva presa di coscienza a livello, oltre che nazionale, internazionale ed europeo mediante la riconduzione del contrasto alla violenza nei confronti delle donne nell'alveo della tutela dei diritti umani, con la conseguente introduzione di norme puntuali ed efficaci (penso per tutte alla Convenzione di Istanbul). Ho sottoposto alla vostra attenzione due casi giurisprudenziali che, nella diversità delle fattispecie, accendono i riflettori sulle delicate problematiche inerenti a forme di violenza contro le donne viste alla luce del rapporto con altrettanto delicati temi che attengono all'esercizio del potere da parte dell'autorità giudiziaria e delle autorità di pubblica sicurezza.

La delicatezza è accentuata dalla messa in discussione di elementi cruciali di tale delicatissimo rapporto intercorrente tra gli individui – in specie le donne oggetto di vittimizzazione (primaria e secondaria) – e lo Stato. Il tutto sotto il profilo del pieno affidamento nell'operato delle forze dell'ordine e nell'azione della magistratura nel primo caso rispetto alla tutela, anche preventiva, del

bene della vita e dell'integrità fisica; nel secondo caso con riferimento alla dignità e all'integrità psico-fisica della donna.

A me sembra che nella sentenza di condanna dell'Italia resa nel caso *Talpis* – i cui *principia* sono stati più volte ripresi in successive sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁴ – emerga la difficoltà di definizione di un punto di equilibrio tra la salvaguardia di tali beni primari e, al contempo, la garanzia dei diritti – ugualmente fondamentali – dei soggetti accusati del compimento di condotte non rispettose di siffatti beni. Tale difficoltà si riflette nella diversità di valutazioni adottate dai giudici della Corte. In particolare l'opinione concorrente e parzialmente dissenziente del Giudice Eicke e, ancor più, quella totalmente dissenziente dell'attuale Presidente della Corte il Giudice Spano¹⁵ riflettono la delicatezza di un tale bilanciamento, come effettuato da una Corte europea che appare abbastanza *prudente* nella precisazione delle *concrete* misure di natura cautelare o pre-cautelare che le autorità italiane avrebbero dovuto adottare per evitare l'accusa di “passività” e l'asserita discriminazione di genere cd. *indiretta*.

Quanto al secondo caso non è stato meno acceso il dibattito interno alla Corte.

Si pensi, in particolare, all'opinione dissenziente del Giudice Wojtyczek, che, dopo aver criticato, in quanto ritenute prive di fondamento e di coerenza, le osservazioni mosse alle autorità giudiziarie italiane, argomenta la sua contrarietà nei confronti di quella che considera una “sopravalutazione” del diritto penale quale strumento di lotta contro le diverse violazioni dei diritti dell'uomo.

In entrambi i casi emerge con evidenza la delicatezza dell'accertamento delle responsabilità che, soprattutto nel secondo caso, implicano ancor più delicati bilanciamenti. Non a caso la Convenzione di Istanbul sottolinea come l'utilizzo degli stereotipi di genere sia a fondamento della violenza di genere stessa laddove gli articoli 12-13-14 incoraggiano gli Stati ad una costante attività di

¹⁴ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 23 maggio 2017, ricorso n. 49645/09, *Bălșan c. Romania*; sentenza del 4 luglio 2019, ricorso n. 62903/15, *Kurt c. Austria*; sentenza del 9 luglio 2019, ricorso n. 41261/17, *Volodina c. Russia*; sentenza del 22 ottobre 2019, ricorso n. 20289/10, *Barsova c. Russia*; sentenza del 26 novembre 2019 ricorsi nn. 58502/11, 62964/10 e 55683/13, *Abdyusheva e altri c. Russia*; sentenza del 28 gennaio 2020, ricorso n. 10465/17, *A.P. c. Repubblica Slovacca*; sentenza del 28 gennaio 2020, ricorso n. 29068/10, *Nicolau c. Cipro*; sentenza del 4 giugno 2020 ricorsi nn. 15343/15 e 16806/15, *Association Innocence en Danger et Association Enface et Partage c. Francia*; sentenza del 26 maggio 2020, ricorso n. 34168/11, *Munteanu c. Moldavia*; Grande Camera, sentenza del 2 febbraio 2021, *X e altri c. Bulgaria*, ricorso n. 22457/16; Grande Camera, sentenza del 15 giugno 2021, *Kurt c. Austria*, ricorso n. 62903/15.

¹⁵ Come si legge nel par. 1 della sua opinione: “Il diritto ha i suoi limiti, persino il diritto in materia di diritti umani. Quando viene presentato un ricorso perché lo Stato non ha adottato ogni ragionevole misura per evitare che si perpetrasse un omicidio, sorge un conflitto tra la domanda di giustizia dei parenti delle vittime e l'imposizione di oneri poco realistici sulle forze di polizia governate dallo stato di diritto. La decisione giudiziaria in merito a tali controversie, derivanti come sono da avvenimenti drammatici, richiede pertanto che si raggiunga un delicato equilibrio tra questi due interessi contrastanti basato sull'applicazione oggettiva e imparziale di norme giuridiche chiare e prevedibili. In considerazione del fatto che, applicando i principi stabiliti dall'articolo 2 della Convenzione ai fatti della presente causa, la Corte indebitamente trova l'equilibrio a favore del primo, senza tenere in debito conto il secondo, dissento rispettosamente dalla maggioranza nella sua conclusione che vi è stata una violazione dell'articolo 2, come spiegherò più diffusamente nella Parte II della presente opinione. Inoltre, e per i motivi illustrati nella Parte III che segue, dissento dalla conclusione della Corte che vi è stata violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione”.

sensibilizzazione per l'eliminazione di tali pratiche, in tutti i contesti, educativi, istituzionali e giurisdizionali¹⁶.

In conclusione non può non sottolinearsi il ruolo che, rispetto a “presenze negate” (per riprendere il titolo del Convegno) e al fine di rafforzare la cd. *due diligence* degli Stati, possa esercitare, una Corte internazionale quale la Corte europea di Strasburgo finalizzata ad assicurare diritti concreti ed effettivi a tutela delle donne, pur in assenza di basi normative nella Convenzione europea: una funzione che conferma il carattere di *living instrument* della CEDU, capace di adeguarsi ai bisogni che emergono prepotenti in questo campo.

Ne discende, dall'angolo visuale dell'ordinamento italiano:

- la responsabilità dei giudici nazionali ad essere anche i primi garanti dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti nella Convenzione europea e nei suoi Protocolli interpretando e applicando le norme della stessa in una prospettiva *gender sensitive*;
- la presa di coscienza generalizzata tra tutti gli operatori del diritto *tout court* dell'ineludibilità della adeguata conoscenza del sistema convenzionale, con la necessità di garantire la piena penetrazione della Convenzione nelle “coscienze degli operatori giuridici”.

Ma ne resta impregiudicata la necessità di non trascurare nessuno dei tre momenti costitutivi dell'architettura garantistica della Convenzione di Istanbul fondata, come è noto, sulle tre “P” (*Prevention, Protection and Prosecution*) e dunque l'importanza della prevenzione (Capitolo III), della protezione e sostegno delle vittime (Capitolo IV), della punizione degli autori delle violazioni (Capitolo VI), corredati e rafforzati da una serie di altri impegni per gli Stati, di carattere politico e sociale (Capitolo II), intesi alla realizzazione di strategie integrate per il contrasto e l'eliminazione della violenza contro le donne e della violenza domestica.

¹⁶ Come affermato di recente anche dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), l'Italia è tenuta, in generale, ad intervenire per fare in modo che i procedimenti giudiziari per reati sessuali siano imparziali, equi e non condizionati da stereotipi o pregiudizi di genere.